

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 giugno 2026, n. 40

**Legge regionale n. 19/2009, articolo 24. Approvazione del Regolamento delle Aree protette adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano con deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2026.**



**ATTO 40/2026/XII**

**DEL 18/06/2026**

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Legge regionale n. 19/2009, articolo 24. Approvazione del Regolamento delle Aree protette adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano con deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2026.

Premesso che la legge regionale n. 19/2009 “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”, che ha riorganizzato il sistema delle aree protette regionali affidandone la gestione ad Enti strumentali di diritto pubblico, in particolare, sancisce:

all'articolo 8, comma 1, che le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del medesimo articolo 8;

all'articolo 24, comma 1, che i soggetti gestori delle aree protette adottano il regolamento denominato “regolamento delle aree protette”, per disciplinare le attività e i comportamenti consentiti all'interno di ciascuna area protetta, nonché le eventuali integrazioni o deroghe ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7;

all'articolo 24, comma 2, che tale regolamento è adottato dal Consiglio dell'ente di gestione, sentita la Consulta per la promozione del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Preso atto della deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano n. 21 del 24 febbraio 2026, trasmessa alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Biodiversità e Aree Naturali” con nota prot. n. 392 del 2 marzo 2026, con cui è stato adottato, da ultimo, il Regolamento ai sensi del suddetto articolo 24, dando atto della acquisizione dei citati pareri di legge;

Dato atto dell'esito positivo dell'istruttoria sul suddetto Regolamento condotta dagli uffici regionali competenti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 19/2009, all'approvazione del sopra citato Regolamento delle aree protette, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria della sopra richiamata Direzione regionale, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in

quanto gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del suddetto Regolamento sono esclusivamente a carico dell'ente di gestione delle aree protette del Parco paleontologico astigiano.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

*decreta*

di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 19/2009, il Regolamento delle Aree protette adottato dal Consiglio dell'Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano con deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2026, di cui all'allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,  
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio

Allegato

**ENTE DI GESTIONE  
DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO**

**REGOLAMENTO DELLE AREE PROTETTE  
(art. 24 l.r. 19/2009)**

*testo adottato con deliberazione consigliere n. 21 del 24.02.2026*

**Art. 1  
(Finalità)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i., e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle seguenti aree protette gestite dall'Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano di seguito denominato Ente gestore:

- 1) *Parco naturale di Rocchetta Tanaro*
- 2) *Riserva naturale della Val Sarmassa*
- 3) *Riserva naturale di Valleandona, Valle Botto, Valle Grande*
- 4) *Riserva naturale degli Stagni di Belangero*
- 5) *Riserva naturale del Rio Bragna*
- 6) *Riserva naturale delle Rocche di Antignano*
- 7) *Riserva Naturale del Paludo e dei Rivi di Moasca*

2. In particolare, nel rispetto delle finalità definite dall'art. 7 commi 1, 2 (lett. a e b) della L.R. 19/2009 e s.m.i., disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree protette sia dal punto di vista naturalistico, scientifico, culturale, ricreativo e sportivo, sia delle attività economiche e agro-silvo-pastorali. Il comportamento del fruitore all'interno delle aree protette deve sempre improntarsi al rispetto dell'ambiente e delle persone che lo frequentano.

3. Il regolamento delle Aree Protette è adottato dal consiglio dell'Ente gestore con deliberazione a maggioranza qualificata, sentita la consulta per la promozione del territorio e a seguito di parere espresso dalla Comunità del Parco ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. Le seguenti aree protette elencate al comma 1:

- Parco naturale di Rocchetta Tanaro ( IT 1170001 )
- Riserva naturale degli Stagni di Belangero ( IT 1170003 )

costituiscono anche ZSC (Zone Speciali di Conservazione, ex Siti di Importanza Comunitaria) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE pertanto le norme del presente regolamento sono predisposte in coerenza con le Misure di Conservazione sito specifiche, gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico - ambientale e i Piani di Gestione di tali aree facenti parte della Rete Natura 2000.

**Art. 2  
(Accesso pedonale)**

1. L'accesso pedonale alle Aree naturali protette è consentito tutti i giorni fatte salve le specifiche limitazioni definite nel presente Regolamento.

2. L'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.

3. L'Ente gestore ha la facoltà di limitare l'accesso alle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo, con apposita segnaletica e/o dissuasori mobili.

4. E' vietato manomettere, alterare, danneggiare o mettere in atto comportamenti od omissioni che invalidino l'efficacia della strumentazione di cui al comma 3.

5. E' vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale, definiti dall'Ente gestore o da altri soggetti aventi titolo. Sono esclusi dal divieto, i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati dall'Ente gestore.

6. L'Ente gestore ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti di cui al comma 4, all'intero territorio gestito o a parti di esso con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, per la tutela di habitat e specie, ovvero a seguito di calamità naturali o in caso di situazioni di pericolo conseguenti a fattori climatici e/o ambientali.

6. Le chiusure temporanee di cui al comma 5 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali; in particolari casi di necessità ed urgenza l'Ente gestore può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.

7. Delle limitazioni all'accesso di cui ai precedenti commi 4 e 5, è data in ogni caso adeguata informazione, tramite apposita segnaletica.

### **Art. 3 (Visite di gruppi organizzati)**

1. Le visite di gruppi organizzati con accompagnatori, ivi comprese le scolaresche di ogni ordine e grado, sono consentite previa comunicazione formale all'Ente gestore nella quale dovrà essere indicato la finalità dell'escursione (es. attività ricreativa, attività didattica, attività formativa, ecc.), il soggetto, l'ente o l'associazione che organizza l'escursione, il numero di partecipanti, la data e gli orari dell'escursione e il percorso previsto.

2. L'attività di accompagnamento deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia.

### **Art. 4 (Attività di studio, ricerca scientifica e didattica)**

1. L'Ente gestore promuove, tramite apposite convenzioni o accordi attività di ricerca, attivazione di stage, tesi e dottorati finalizzati ad approfondire tematiche proprie delle aree protette.

2. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno delle Aree naturali protette deve fare espressa richiesta di autorizzazione all'Ente gestore e indicare: a) l'oggetto e le finalità della ricerca; b) l'Ente per il quale la ricerca è svolta; c) la sua durata; d) le aree interessate all'indagine; e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari; f) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare; g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca; h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.

2. In sede di autorizzazione l'Ente gestore può richiedere di ricevere materiali e campioni, che potranno essere utilizzati dall'Ente gestore, con menzione dell'autore, per soli fini interni didattici e documentativi. Copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente gestore nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente gestore tutti i dati raccolti durante la ricerca. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente gestore

3. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente gestore per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può comportare un rimborso spese o altre forme di compensazione.

### **Art. 5 (Mezzi motorizzati, anche elettrici)**

1) L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, anche elettrici, fatte salve le biciclette a pedalata assistita e i mezzi per disabili, come meglio specificato al successivo Art. 6, sono vietati, salvo che sulla viabilità consentita.

2) Per viabilità consentita s'intende:

a) le strade come definite dall'art. 2 del D. lgs. n. 285/1992 "Codice della strada";

b) le strade definite come tali a catasto comunale, ad esclusione di quelle che presentano apposita segnaletica di divieto di accesso ai mezzi motorizzati;

- 3) Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1, anche in deroga alla lettera n) dell'art. 8 della L.R. 19/09 e s.m.i.:
- a) i mezzi dei privati purché impiegati dai proprietari, possessori o conduttori dei fondi serviti nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche forestali e per il raggiungimento dei fondi stessi;
  - b) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza, pronto intervento antincendio e di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico;
  - c) i mezzi autorizzati dall'Ente gestore per motivati scopi professionali e di ricerca scientifica.
- 4) L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati opportunamente autorizzati, volti al raggiungimento delle aree di proprietà privata è limitato alla percorrenza necessaria al raggiungimento dei limiti della proprietà stessa.
- 5) All'interno delle Aree Protette è sempre vietato lo svolgimento di competizioni, raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati con motore endotermico, ad eccezione di raduni e manifestazioni che ricadono sulla viabilità consentita individuata ai sensi del comma 2 del presente articolo, se autorizzati dall'Ente gestore che ne definisce le modalità di svolgimento.

### **Art. 6 (Ciclismo e mezzi elettrici per disabili)**

1. L'accesso con le biciclette anche a pedalata assistita da motore elettrico, è consentito unicamente sulle strade, sulla viabilità agroforestale permanente, sulle tracce del catasto regionale del patrimonio escursionistico e sui sentieri esistenti/ lungo le piste forestali e la viabilità consentita di cui all'Art. 5 comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento i mezzi elettrici per la mobilità individuale dei disabili sono equiparati alle biciclette.
3. Non sono equiparate alle biciclette a pedalata assistita le biciclette elettriche targate e gli altri mezzi quali: ciclomotori elettrici, scooter, monopattini elettrici, per i quali si applica l'art 5.
4. E' vietata la pratica del downhill bike.

### **Art. 7 (Accesso con animali da sella o da soma)**

1. L'accesso a cavallo o con altri animali da sella è consentito esclusivamente sulle strade e sulla viabilità agroforestale permanente; l'eventuale accesso su altri sentieri è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. L'accesso ai percorsi di cui al comma 1 è consentito ad un numero massimo di 12 cavalieri per gruppo. L'accesso di gruppi di cavalieri più numerosi, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
3. Le uscite notturne sono consentite nelle Aree Protette, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. Il cavallo e altri animali da sella devono essere condotti al passo o al piccolo trotto.
5. L'accesso degli animali da soma è consentito su piste, strade e sentieri esistenti.
6. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato degli animali condotti dal territorio protetto.

### **Art. 8 (Navigazione e accesso alle acque ferme)**

1. Negli ambienti di acque ferme delle Aree Protette è fatto divieto assoluto di navigazione, sia con mezzi a motore che a remi, durante tutto l'anno. Sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi, vigilanza ambientale, censimenti ed osservazioni faunistiche condotte o autorizzate dall'Ente gestore;
2. Sono inoltre vietate le seguenti attività:
  - a) il wakeboarding nei bacini lacustri;

- b) la navigazione a natanti e giocattoli radiocomandati;
  - c) l'accesso incontrollato alle sponde ove sia presente la vegetazione palustre;
  - d) la balneazione;
  - e) qualsiasi attività subacquea, fatti salvi i motivi di soccorso e sicurezza pubblica e attività scientifiche e di ricerca autorizzati dall'Ente gestore.
3. E' sempre ammessa la navigazione dei mezzi di servizio dell'Ente gestore.
4. Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si rimanda alla Legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali".

### **Art. 9 (Accensione fuochi per uso ricreativo)**

1. L'accensione di fuochi all'aperto per uso ricreativo è sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno su tutto il territorio delle aree protette.
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente gestore, è ammesso l'uso di fornelli da campo, di bracieri portatili, di barbecue e l'accensione di fuochi negli spazi appositamente realizzati. E' sempre vietata l'accensione di fuochi a terra, anche nelle immediate vicinanze degli spazi appositamente realizzati
3. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare fuochi per cucinare vivande, bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga nelle immediate pertinenze o immediate vicinanze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.
4. I fuochi pirotecnici sono vietati.

### **Art. 10 (Campeggio)**

1. L'attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte, caravan e camper è vietata al di fuori delle aree eventualmente autorizzate, attrezzate ed opportunamente segnalate.
2. È consentito il bivacco con uso di tenda da un'ora prima del tramonto fino a un'ora dopo l'alba, per una durata massima di 48 ore.
3. Per attività di studio e di ricerca o per attività organizzate dall'Ente gestore nel rispetto delle finalità delle aree protette è consentita l'installazione di tende o roulotte e la sosta di camper previa autorizzazione dell'Ente gestore.

### **Art. 11 (Manifestazioni)**

1. Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano, anche solo in parte, all'interno delle Aree Protette e le attività connesse al loro svolgimento, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2. La segnaletica per manifestazioni e competizioni può essere solo mobile e deve essere rimossa, da parte degli organizzatori, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell'attività. Non possono essere utilizzati chiodi o viti o altri oggetti che potrebbero danneggiare alberi e arbusti.
3. Sono vietate le segnalazioni con vernice sulla sentieristica.

### **Art. 12 (Sorvolo)**

1. E' fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a bassa quota - meno di 500 metri dal suolo - di aeromobili a motore e non quali deltaplani o parapendii, compresa la modellistica a motore e sistemi a pilotaggio remoto.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
- a) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio;

- b) i mezzi impiegati nelle operazioni di censimento ed osservazioni faunistiche autorizzati dell'Ente gestore che prevedano anche l'utilizzo di droni;
- c) i mezzi autorizzati dall'Ente gestore per l'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.

**Art. 13**  
**(Lavaggio di stoviglie, indumenti e altro)**

- 1. E' vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi, di indumenti, persone e animali nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma, fatte salve attività strettamente connesse al bivacco.
- 2. E' vietato lo scarico delle acque, comprese quelle provenienti da camper e altri automezzi al di fuori delle aree specificamente attrezzate.

**Art. 14**  
**(Giochi di guerra e utilizzo metaldetector)**

- 1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.
- 2. L'uso di apparecchiature elettromagnetiche per la ricerca di metalli (metaldetector) è vietato. L'uso del metaldetector è consentito per le attività connesse alla vigilanza in ambienti naturali, alle operazioni di soccorso e protezione civile e alle attività di studio e ricerca condotte dall'Ente gestore.

**Art. 15**  
**(Introduzione di cani e di altri animali da affezione)**

- 1. E' consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio.
- 2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati a supporto dei portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nei censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca di animali morti o feriti, per la ricerca di tartufi nelle zone in cui è consentita e nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni sulla ricerca stessa, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
- 3. In caso di smarrimento di cani è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all'Ente gestore.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a tutti gli altri animali da affezione.

**Art. 16**  
**(Tutela e gestione della fauna selvatica)**

- 1. Sono vietati il foraggiamento e ogni altra azione finalizzata alla fuoriuscita degli animali selvatici dall'area protetta.
- 2. E' vietato raccogliere parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani rinvenuti sul territorio in gestione all'Ente.

**Art. 17**  
**(Esercizio della pesca)**

- 1. Al fine di tutela degli habitat acquatici e della fauna acquatica nelle Aree Protette, è vietata la pesca in tutti i corpi idrici esistenti, sia quelli con acque ferme che quelli con acque correnti, fossi e canali di irrigazione compresi, ad esclusione del corso principale del Fiume Tanaro.
- 2. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca.

## **Art. 18** **(Introduzione di armi)**

1. In deroga all'art. 8, comma 3, lett. b) della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 7, della stessa legge, è consentita l'introduzione ai privati di armi senza l'autorizzazione di cui alla D.G.R. 5-2599 del 2011 esclusivamente lungo i tratti stradali qui elencati, come da cartografia allegata, al fine di facilitare gli spostamenti tra le aree esterne alle Aree Protette:

- Via Sant'Emiliano nel tratto che attraversa il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro.
- Via Monte Mare nel tratto che attraversa la Riserva Naturale della Val Sarmassa.
- SP 76, Strada Comunale Fraz. Valle Andona (Già strada Lascaris), Frazione Casa Bianca e strada Comunale per Valle Andona in Comune di Settime dall'incrocio della strada che proviene dalla Località Tirona alla Località Valdigora nei tratti che attraversano la Riserva Naturale di Valle Andona Valle Botto e Valle Grande.
- Strada Anziani nel tratto che attraversa la Riserva Naturale del Rio Bagna.
- SP-7 nel tratto che attraversa la Riserva Naturale del Paludo e Rivi di Moasca.

2. Il porto e il trasporto di armi lungo i tratti stradali di cui al comma 1 avvengono nel rispetto della normativa vigente; le armi trasportate devono essere scariche, in custodia chiusa e con munizionamento conservato separatamente dall'arma.

## **Art. 19** **(Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie)**

1. Il pascolo di bovini, caprini, ovini ed equini è vietato in tutte le Aree Protette gestite dall'Ente fatto salvo quanto disposto nei commi successivi.
2. Qualora risultasse necessario per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sono consentiti interventi di pascolo controllato sulla base di specifici progetti o tramite accordi o convenzioni approvati dall'Ente gestore.
3. E' altresì consentito il pascolo su terreni privati sulla base di un accordo/convenzione con il soggetto gestore delle aree protette, previo assenso del proprietario dei terreni interessati. La documentazione da presentare ai fini dell'accordo/convenzione dovrà contenere la cartografia dettagliata di tutte le aree di proprietà che verranno interessate dal pascolo, la tipologia e il numero di capi, le date di inizio e termine delle attività di pascolo, i punti di abbeverata, il numero degli addetti al governo degli animali e il numero di cani da guardiania. Le aree di volta in volta interessate dall'attività, dovranno essere opportunamente recintate in modo da impedire la dispersione e il mancato controllo degli animali nelle proprietà limitrofe, negli ambienti naturali e nelle aree boscate.
4. L'attraversamento di mandrie in transumanza, deve essere comunicato con anticipo all'Ente gestore e può avvenire solo su strade e tracciati esistenti rispettando la normativa vigente. Gli animali devono essere condotti da un numero sufficiente di addetti e di cani da pastore, in modo da garantire che l'attraversamento dell'Area Protetta avvenga nel più breve tempo possibile, evitando al contempo, la dispersione degli animali nei terreni limitrofi al tracciato da percorrere.

## **Art. 20** **(Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)**

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono regolati dalle leggi regionali vigenti in materia.

2. Nel Parco Naturale Rocchetta Tanaro la raccolta dei funghi epigei è vietata. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore dei residenti nel Comune di Rocchetta Tanaro, nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla L.R. 24/2007 e alla Legge 352/1993 e senza abbandonare mai le strade e i sentieri segnati.

**Art. 21**  
**(Raccolta di rocce e di minerali)**

1. La raccolta e il danneggiamento di rocce e minerali sono vietati.
2. L'Ente gestore può autorizzare la raccolta esclusivamente per finalità didattiche e/o scientifiche, con provvedimento personale, motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità relative alla raccolta nonché alla loro destinazione.

**Art. 22**  
**(Cartelli pubblicitari e insegne)**

1. Su tutto il territorio delle aree protette in gestione è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche e di fruizione che si svolgono nell'area protetta o nelle immediate vicinanze, le quali debbono essere autorizzate dall'Ente gestore.

**Art. 23**  
**(Attività fotografica e cinematografica)**

1. Nelle aree protette gestite dall'Ente sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica e video, purché non arrechino danno o disturbo all'ambiente e in particolare alla fauna.
2. L'Ente gestore ha la facoltà di limitare temporaneamente tali attività per motivi di salvaguardia o tutela ambientale con particolare riferimento alla fauna. Le limitazioni temporanee all'attività fotografica e video, sono richiamate da apposite tabelle segnaletiche apposte nelle aree interessate.
3. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale, salvo casi di comprovato interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
4. Le riprese di cui al precedente comma 3) sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area protetta.
5. La posa di capanni, fototrappole o altre forme di appostamento per le attività normate dal presente articolo, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente gestore.
6. L'utilizzo di richiami acustici e la posa di esche e attrattivi di qualsiasi genere per agevolare l'attività fotografica e cinematografica, sono sempre vietati.
7. L'uso delle fototrappole a uso ricreativo è vietato. E' consentito per motivi di studio e ricerca, sicurezza e vigilanza da concordarsi preventivamente con l'Ente gestore.
8. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi delle aree protette.
9. Il Parco può richiedere copia del materiale fotografico e audiovisivo prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
10. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell' "Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano".

**Art. 24**  
**(Autorizzazioni in deroga)**

1. L'Ente gestore può autorizzare deroghe alle norme previste dal presente Regolamento per fini scientifici, didattici, di studio e per lo svolgimento delle attività agro

silvo pastorali purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od Autorità.

### **Art. 25 (Misure di ripristino)**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente gestore. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente gestore di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Il provvedimento è assunto entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Ente gestore provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
5. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 4 di cui al presente articolo sono utilizzate per finalità di salvaguardia, intervento di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

### **Art. 26 (Vigilanza)**


1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

### **Art. 27 (Sanzioni)**

1. Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, ove non riguardino altre norme nazionali o regionali, sono punite ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera p), della l.r. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", secondo quanto ivi previsto.

### **Art. 28 (Esigenze di rilevante interesse pubblico)**

1. Al fine di consentire la realizzazione della Tangenziale Sud/Ovest di Asti prevista dal Piano Regolatore del Comune di Asti sono consentite deroghe ai divieti previsti dall'art. 8, comma 3, lettere e), f), i) e j) della l.r. 29 giugno 2009, n. 19.




### Legenda

- Attraversamenti con armi
- AAPP Rocchetta Tanaro





Parco  
**Paleontologico**  
Astigiano






### Legenda



-  Attraversamenti con armi
-  AAPP Val Sarmassa

   
**Parco  
Paleontologico  
Astigiano**

0 100 200 m





# Legenda




-  Attraversamenti con armi
-  AAPP Valle Andona, Valle Botto e Val Grande



Parco  
**Paleontologico**  
Astigiano



# Legenda

-  Attraversamenti con armi
-  AAPP Rivi di Moasca, Rio Bagna, Paludo di Moasca
-  Zone salvaguardia



Parco  
**Paleontologico**  
Astigiano

